



# Comune di Forlì

AREA SERVIZI AL TERRITORIO  
SERVIZIO GESTIONE EDIFICI PUBBLICI  
~~VERDE ARREDO URBANO~~

6.5  
LP



AVVISO VERIFICA PROGETTO SANTARELLI DOC  
Anno 2015 Titolo 6 Classe 5  
Fascicolo 52-5

Prot. Gen.:

## AVVISO PUBBLICO

### Indagine di mercato preordinata a gara ufficiosa

Il Comune di Forlì rende noto che intende esperire una gara ufficiosa per l'affidamento, mediante procedura negoziata senza bando, del servizio di **VERIFICA FINALIZZATA ALLA VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI "RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EX ASILO SANTARELLI"**, in esecuzione della deliberazione G.C. n° 290 del 24/11/2015.

Importo netto presunto del servizio a base di gara: € **38.286,95** (al netto di contributi previdenziali ed IVA). Non sussistono oneri per la sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso d'asta per effetto dell'art. 86, c. 3-ter, del D.Lgs.n.163/2006 del D.Lgs. n.163/2006.

Il servizio dovrà essere svolto nei termini e con le modalità previsti nello schema di contratto.

Possono presentare la manifestazione di interesse ad essere invitati alla gara i **soggetti di cui all'art. 48, comma 1, lett. b), del D.P.R. 207/10**, in forma singola o associata, ossia:

1. Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, da Enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA) per attività di verifica della progettazione ai fini della validazione. I predetti Organismi devono garantire l'assoluta separazione, sul piano tecnico, procedurale, amministrativo e finanziario, tra le attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali Organismi devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all'attività di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante l'accreditamento, l'applicazione di procedure che ne garantiscano l'indipendenza e l'imparzialità;

2. *soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del D.Lgs. n. 163/2006 (ossia, rispettivamente, liberi professionisti singoli od associati, società di professionisti, società di ingegneria, prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h), o consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria), che devono disporre di un sistema interno di controllo di qualità, dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA); tale certificazione è emessa in termini tali da garantire l'assoluta separazione sul piano tecnico e procedurale tra le attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali soggetti devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all'attività di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante la certificazione, l'applicazione di procedure che ne garantiscano indipendenza ed imparzialità.*

Ai sensi dell'art. 48 c.1, lett. b), del D.P.R.207/2010 i candidati:

- non devono ricadere nelle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 50, comma 4, del D.P.R. 207/2010, ossia non devono partecipare o aver partecipato direttamente o

indirettamente né alla gara per l'affidamento della progettazione da verificare, né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello;

- non devono avere in corso o aver avuto negli ultimi tre anni, rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione;

- devono impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico.

Eventuali raggruppamenti temporanei sono ammessi unicamente fra soggetti ognuno in possesso dei requisiti di cui all'art. 48, comma 1, lettera b) del D.P.R. 207/2010.

Inoltre, è necessario il possesso dei seguenti requisiti, per i soggetti rispettivamente indicati:

1) *(solo in caso di società di professionisti o di ingegneria e relativi consorzi stabili)* iscrizione alla CCIAA, per un'attività corrispondente alla tipologia di incarico da conferire

2) *(solo in caso di società di ingegneria e relativi consorzi stabili)* requisiti di cui all'art. 254 del D.P.R. N. 207/2010

3) *(solo in caso di società di professionisti e relativi consorzi stabili)* requisiti di cui all'art. 255 del D.P.R. N. 207/2010

**Non è ammessa** la manifestazione di interesse da parte di operatori economici, per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del D.Lgs. n. 163/2006;

- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ossia di aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto) o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Non è ammessa la manifestazione di interesse di **dipendenti pubblici**, salva espressa autorizzazione dell'ente di appartenenza, e fatta eccezione per coloro che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, con un'amministrazione pubblica il cui ambito territoriale non ricomprenda il Comune di Forlì, nonché per coloro che appartengano ad altre categorie di dipendenti pubblici, ai quali sia consentito, da norme speciali, lo svolgimento di attività libero-professionali. (art. 90, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006; art. 1, comma 56-bis, legge n. 662/1996; art. 91, comma 6, del Codice III).

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

E' fatto divieto di manifestare interesse a partecipare in più di un raggruppamento temporaneo ovvero a partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti, qualora partecipi, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il singolo candidato è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore ai sensi degli artt. 254, comma 3, e 255, comma 1, del D.P.R. n. 207/10. **La violazione di tali divieti comporta l'esclusione di entrambi i candidati.**

Nel caso di Raggruppamenti temporanei ancora da costituire, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione del Raggruppamento temporaneo rispetto all'impegno dichiarato in sede di manifestazione di interesse. Qualunque modificazione dell'eventuale Raggruppamento invitato alla successiva procedura negoziata comporterà l'automatica esclusione dalla procedura.

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio stabile di cui all'art. 34, comma 1, lett. c), ai sensi dell'art. 36, comma 5, del Codice è **vietato partecipare** in qualsiasi altra forma. **In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio, sia i consorziati.**

Il consorziato indicato per l'esecuzione deve essere già associato al consorzio alla data della gara, deve essere legato da un rapporto di associazione in via diretta (in quanto la Stazione appaltante non ammette la designazione di consorzi a cascata) ed essere idoneo all'esecuzione (art. 7, c. 8, del Codice III del Comune di Forlì).

I candidati devono essere in possesso dei seguenti **requisiti economico-finanziari** e tecnico - organizzativi, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 207/2010:

**a)** fatturato globale per servizi di verifica, nel quinquennio antecedente la data dell'invito alla gara, per un importo complessivamente non inferiore a due volte l'importo dell'appalto del servizio di verifica, ossia a **€ 76.573,90**.

Ai sensi dell'art. 357, comma 19, del DPR 207/2010 e s.m.i., tale requisito può essere in alternativa soddisfatto attraverso il fatturato globale per servizi di progettazione, direzione dei lavori o collaudo.

**b)** avvenuto svolgimento, nel quinquennio antecedente la data dell'invito alla gara, di almeno **due appalti di servizi di verifica** di progetti relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50 per cento di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso (per ogni classe e categoria dei servizi e per il 50 per cento del rispettivo importo, secondo la tabella sotto riportata).

Ai sensi dell'art. 357, comma 19, del DPR 207/2010 e s.m.i., tale requisito può essere in alternativa soddisfatto attraverso la dimostrazione di almeno quattro servizi analoghi di progettazione, direzione dei lavori o collaudo per un importo complessivo almeno pari a quello oggetto della verifica da affidare (per ogni classe e categoria dei servizi e per il rispettivo importo, secondo la tabella sotto riportata).

I servizi valutabili ai fini del requisito in questione sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel quinquennio antecedente la data dell'invito alla gara, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. L'approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione di ammissibilità del certificato di collaudo/regolare esecuzione dei lavori, cui si riferiscono i servizi. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima (art. 263, c. 2, D.P.R. N. 207/2010).

Si indicano di seguito le classi e categorie di lavorazioni previste ed i rispettivi importi:

<b>CATEGORIE D'OPERA</b>	<b>ID OPERE (D.M. 143/13)</b>	<b>COSTO CATEGORIE</b>
<b>EDILIZIA</b>	<b>E.22</b>	<b>€.750.000,00</b>
<b>STRUTTURE</b>	<b>S.03</b>	<b>€.400.000,00</b>
<b>IMPIANTI</b>	<b>IA.01</b>	<b>€.100.000,00</b>
<b>IMPIANTI</b>	<b>IA.02</b>	<b>€.220.000,00</b>
<b>IMPIANTI</b>	<b>IA.03</b>	<b>€.160.000,00</b>

Per quanto riguarda la valutazione delle classi e categorie si fa riferimento alla suddivisione prevista dal D.M. n. 143/2013, incluse le corrispondenze indicate nella relativa tavola Z-1 per le prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del predetto D.M.; inoltre, si intendono richiamate le indicazioni contenute nella determinazione Avcp n. 5 del 27 Luglio 2010 e nella determinazione A.N.AC. n. 4 del 25 febbraio 2015. In particolare, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 143/2013, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "viabilità", non appaiono estensibili ad ulteriori categorie ("impianti", "idraulica", ecc.), in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità.

In relazione, poi, alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della l. 143/1949, in caso di incertezze nella comparazione, prevale, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta.

I requisiti di capacità, di cui ai punti a) e b) possono essere oggetto di avvalimento; il concorrente è tenuto ad applicare l'art. 49 del d.lgs. 163/06 e le altre norme applicabili in materia.

c) indicazione di un coordinatore del servizio di verifica, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del citato DPR 207/10, nella persona di un soggetto laureato in ingegneria o architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno 10 anni e iscritto al relativo albo professionale, il quale sottoscriva tutti i rapporti rilasciati dall'Organismo di ispezione o in generale dal soggetto aggiudicatario, nonché il rapporto conclusivo ex art. 54, comma 7, DPR 207/10. Tale requisito, essendo requisito soggettivo, **non** può essere oggetto di **avvalimento**, a pena di esclusione.

In caso di raggruppamento temporaneo i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, devono essere posseduti in misura almeno pari al 50 per cento dal capogruppo, mentre la restante quota deve essere posseduta dai mandanti cumulativamente, fermo restando tuttavia che ciascun componente deve possedere requisiti corrispondenti alla tipologia e in misura non inferiore alla quota di attività ad esso assegnata (art. 50, comma 3, D.P.R. n. 207/2010). Inoltre, il coordinatore del servizio di verifica deve essere riconducibile al capogruppo.

Le società costituite dopo la data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di 5 anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali (art. 253, c. 15, D.Lgs. n. 163/06).

Per lo svolgimento dell'incarico oggetto di gara, è, altresì, richiesto il possesso di:

- a) qualifica di architetto, trattandosi di progetto riguardante un bene culturale tutelato;
- b) requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs.81/2008 in materia di sicurezza nei cantieri.

Si precisa che uno o più dei requisiti o delle qualifiche professionali sopra richiesti potranno fare capo ad una stessa persona.

Gli operatori economici possono manifestare il proprio interesse ad essere invitati, utilizzando l'allegato schema di manifestazione di interesse, sottoscritto dal libero professionista o dal legale rappresentante del candidato.

Tale manifestazione di interesse dovrà pervenire al Servizio Contratti Gare Logistica Sport – **Unità Contrattualistica Lavori Pubblici** - P.zza Saffi n° 8– 47121 Forlì (3° piano – Residenza Comunale - lato p.zza Saffi, ingresso Via delle Torri), mediante **consegna a mano, entro e non oltre le ore 9,00 del giorno 15/01/2016**. In alternativa, la manifestazione di interesse, firmata digitalmente dal libero professionista o dal legale rappresentante del candidato (formato .p7m), potrà essere trasmessa, entro il medesimo termine, in allegato a messaggio di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: [territorio.giuridico@pec.comune.forli.fc.it](mailto:territorio.giuridico@pec.comune.forli.fc.it).

Nel caso in cui la comunicazione sia inoltrata su supporto cartaceo **a mezzo posta**, dovrà pervenire entro il giorno **14/01/2016**.

**In caso di mancato rispetto dei suddetti termini, le manifestazioni di interesse non saranno ammissibili e quindi non potranno essere prese in considerazione ai fini della gara ufficiosa in oggetto.**

L'eventuale mancato recapito in tempo utile per cause non imputabili all'Amministrazione rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Qualora le manifestazioni di interesse non siano superiori a 20, l'invito alla gara ufficiosa verrà rivolto a tutti i candidati e potrà essere esteso, a discrezione della stazione appaltante, ad altri operatori; in caso contrario, si selezioneranno i 20 operatori economici da invitare, mediante sorteggio fra tutti i candidati, che verrà effettuato presso gli uffici del Servizio Gestione Edifici Pubblici Verde Arredo Urbano il **giorno 15/01/2016 alle ore 11,00**, salvi gli specifici impedimenti dilatori che dovessero nel frattempo emergere. Agli eventuali operatori economici non sorteggiati verrà inoltrata comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato; la mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, si intenderà quale manifestazione della volontà di rinuncia a tale comunicazione.

Potrà costituire motivo di esclusione dall'invito la ripetuta mancata presentazione di offerte a precedenti gare, a cui l'operatore era stato invitato.

La lettera di invito alla gara ufficiosa conterrà tutte le condizioni relative allo svolgimento della gara ed agli adempimenti richiesti ai concorrenti.

Il candidato con la manifestazione di interesse al presente avviso accetta espressamente, senza avanzare riserva alcuna, la metodologia di calcolo degli onorari utilizzata dalla Stazione appaltante.

Il presente avviso ha finalità esclusivamente esplorativa e di indagine preliminare rispetto all'avvio della gara ufficiosa, che avverrà con l'invio della lettera di invito. Pertanto, il presente avviso non implica l'instaurazione di posizioni giuridiche soggettive o obblighi negoziali a carico del Comune di Forlì, che si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare, totalmente o parzialmente, l'indagine di mercato, senza che i candidati possano avanzare pretese di alcun genere.

Il responsabile unico del procedimento in oggetto è l'arch. Dario Pinzarrone.

Le informazioni di carattere tecnico sulla gara in oggetto potranno essere richieste all'arch. A.Savorelli (tel. 0543/712241 – 334 6534901) o all'arch. R.Cavallucci ( tel. 0543/712707 – 328 1504075) o alla geom. C.Tamburini (tel. 0543/712837), mentre per quanto concerne questioni di carattere amministrativo potrà essere contattata l'Unità Contrattualistica Lavori Pubblici - Dott. Cicognani William - Tel. 0543/712242.

Allegati:

- \_\_ schema di manifestazione di interesse;
- \_\_ prospetto computo onorario;
- \_\_ schema di contratto;
- \_\_ relazione tecnica, schemi progettuali, crono programma del progetto di massima

Forlì, 30/12/2015

IL DIRIGENTE  
Ing. Pier Sandro Nanni

